



CITTÀ di MONTESILVANO

(Provincia di Pescara)

ORDINANZA N. 60 del 29 dicembre 2021

Oggetto:

DIVIETO DI SCOPPIO DI PETARDI E SIMILI IN AREE PUBBLICHE E PRIVATE A USO PUBBLICO SINO AL 7 GENNAIO 2022.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- nella città di Montesilvano, così come su tutto il territorio nazionale, durante il periodo delle festività natalizie e di Capodanno, è consuetudine fare uso di materiale pirotecnico, fuochi d'artificio, mortaretti, razzi e assimilati;
- tale condotta arreca grave pregiudizio al patrimonio pubblico e privato oltretutto all'ambiente anche a causa dell'utilizzo improprio o del malfunzionamento degli ordigni;
- detti incauti comportamenti arrecano pregiudizio psicofisico agli animali domestici e alla fauna selvatica, in quanto ingenerano una reazione di spavento negli stessi a causa del fragore delle esplosioni del materiale pirotecnico e esponendoli a rischio di fuga con perdita dell'orientamento;
- i rumori provocati dalle esplosioni di detti ordigni arrecano disturbo alla quiete pubblica, e rappresentano un rischio per la sicurezza nelle strade, ben potendo gli animali in fuga causare incidenti stradali;
- tali pratiche costituiscono una notevole fonte di inquinamento ambientale dovuto all'emissione di sostanze inquinanti prodotte per effetto delle esplosioni, con notevole peggioramento dei valori atmosferici nei giorni a seguire, con particolare riferimento alle polveri sottili e all'emissione di sostanze nocive per la salute degli individui;
- il materiale residuo a seguito dell'utilizzo di fuochi e petardi si disperde nell'ambiente arrecando pregiudizio al decoro ed all'igiene pubblica delle strade;

CONSIDERATO CHE questa Amministrazione ha il compito tutelare l'incolumità psicofisica di cittadini ed animali e di promuovere e tutelare la sicurezza ed il decoro urbano e paesaggistico nel territorio comunale;

VISTO l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare provvedimenti volti a prevenire e superare situazioni di incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio al decoro della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

Ufficio Stampa

Piazza Diaz, 1 - 65015 Montesilvano (PE) Telefono: +39.085.4481226 - 3476368397

ufficio.stampa@comune.montesilvano.pe.it



DATO ATTO CHE in base a quanto previsto dall'art. 8 comma 3, della legge 7 agosto 1990, 241 e s.m.i., il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, pertanto l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e altre forme di pubblicità ritenute idonee;

VISTO l'art 57 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, l'art. 110 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, “Regolamento del predetto Testo Unico e l'art. 703 del Codice Penale”;

VISTO il D. L.vo 4 aprile 2010, n. 58 Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;

VISTO il D.lgs. 123/2015 “Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, (entrata in vigore 13 agosto 2015)”;

VISTO l'art. 3 del D.P.R. 31/03/1979;

VISTO il D.lgs n. 155 del 13/08/2010;

RAVVISATA la necessità di intervenire con apposito provvedimento, in relazione all'urgente necessità di interventi finalizzati alla tutela del decoro e della vivibilità urbana ed a garanzia della salute dei cittadini e dell'ambiente, nonché a salvaguardia del patrimonio pubblico e privato ed a salvaguardia dell'incolumità di persone ed animali;

ORDINA

per i motivi richiamati in premessa, dalla data odierna fino al 7 gennaio 2022, il divieto:

- di effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici simili e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;
- dell'utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS;
- dell'utilizzo di giochi pirotecnici, anche di libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette, e le prescrizioni di cui al D.L. 58/2010;

1.

DISPONE PARTICOLARE VIGILANZA

Ufficio Stampa

Piazza Diaz, 1 - 65015 Montesilvano (PE) Telefono: +39.085.4481226 - 3476368397

ufficio.stampa@comune.montesilvano.pe.it



per contrastare la vendita dei materiali suddetti non conforme a quanto disposto dal D.lgs. n. 58/2010, (con particolare riferimento all'art. 5 che definisce vincoli per la vendita ai minori), e il loro uso non conforme a quanto disposto nella presente ordinanza per tutto il suddetto periodo;

RACCOMANDA

a) a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico di limitarne e controllarne l'uso per la effettuazione di spari, scoppi, lanci di giochi pirotecnici, mortaretti, e simili, e comunque di evitare il lancio di detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico;

b) a genitori e tutori di minori, di vigilare sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, sul rispetto delle istruzioni, e per evitare che i minori raccolgano ordigni inesplosi;

c) ai proprietari di animali d'affezione, di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi;

AVVERTE

- che le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti;

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

Del presente provvedimento è data comunicazione:

- al Prefetto di Pescara;
- alla Questura di Pescara;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- Al Comando Carabinieri di Montesilvano
- Al Comando di Polizia Locale

IL SINDACO
Ottavio De Martinis

Ufficio Stampa

Piazza Diaz, 1 - 65015 Montesilvano (PE) Telefono: +39.085.4481226 - 3476368397

ufficio.stampa@comune.montesilvano.pe.it